

I.S.I. SRL IN LIQUIDAZIONE
CODICE FISCALE 02029880693 – PARTITA IVA 02029880693
LOC. MARCIANESE-ZONA IND.LE 5 - 66034 -- LANCIANO(CH)
NUMERO R.E.A 146754
REGISTRO IMPRESE DI CHIETI N. 02029880693
CAPITALE SOCIALE € 76.957.019,00 i.v.

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE E RELAZIONE DEL LIQUIDATORE

Il sottoscritto **Avv. Vincenzo Antonucci**, nato a Torremaggiore (FG) il 20/06/1967 e residente a Lanciano (CH) VIA ICONICELLA, 236/F CAP 66034, Codice Fiscale NTNVCN67H20L273O, liquidatore della società, essendo ultimate le operazioni possibili di liquidazione, presenta il conto finale.

La liquidazione si è sviluppata nel periodo 23/12/2014, giorno successivo a quello di messa in liquidazione, alla data odierna, data di ultimazione delle operazioni di liquidazione.

Con atto pubblico a rogito del Notaio Sergio Sideri di Lanciano (CH) del 18/06/2020, repertorio 38636, la I.S.I. Srl e l'ERSI hanno convenuto quanto di seguito riportato:

<<N. 38636 repertorio N. 15932 raccolta

ESPOSIZIONE E DI ACCERTAMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di Giugno

18 Giugno 2020

In Lanciano, nel mio studio alla Via Fabio Filzi 20

Avanti a me Dott. Sergio Sideri notaro in Lano

Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Chieti Lanciano e Vasto

SONO PRESENTI

IL VINCENZO

(FG) il giorno 20 Giugno 1967 (C.F.:NTN VCN 67H20 L273O) e domiciliato per la carica in Lanciano alla Zona Industriale 5, presso la sede (dell'Ente) della Società di cui appresso, il quale dichiara di intervenire nel presente atto

esclusivamente in nome, per conto ed in rappresentanza della società a responsabilità limitata in Liquidazione:

"INFRASTRUTTURE PER I SERVIZI IDRICI S.R.L.", in breve anche come "I.S.I. S.R.L.", in liquidazione, con sede in Lanciano alla Zona Industriale 5, Frazione Contrada Marcianese, capitale sociale Euro 76.957.019,00 (settantaseimilioninovecentocinquantasettemiladiciannove virgola zero zero) i.v. iscritta presso il Registro delle Imprese di Chieti con il numero di iscrizione e codice fiscale:02029880693, nella sua qualità di liquidatore unico e legale rappresentante di detta società, a quest'atto legittimato ed autorizzato in forza dei vigenti patti sociali ed in esecuzione del verbale di assemblea di detta società per mio rogito in data 9 Dicembre 2019 al numero 38333 di repertorio registrato a Lanciano il giorno 20 Dicembre 2019 al numero 3530;

Il Signor MEROLLI NUNZIO, geometra, nato a Goriano Sicoli (AQ) il giorno 19 Dicembre 1950 e domiciliato per la carica in L'Aquila alla Via Michele Jacobucci 4 presso la sede dell'Ente di cui appresso, il quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto ed in rappresentanza dell'Ente:

"ERSI - Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato" con sede in L'Aquila alla Via Michele Jacobucci 4 C.F.:93093990666, nella sua qualità di Presidente di detto Ente, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale della Regione Abruzzo n. 57 del 28 Novembre 2019, a quest'atto legittimato ed autorizzato in forza del vigente statuto dell'Ente approvato giusta DGR 52 del 7 Febbraio 2017, con la precisazione che detto Ente interviene anche nella sua titolarità delle Infrastrutture del Servizio Idrico integrato della Regione Abruzzo ai fini della corretta intestazione delle opere di cui al presente atto, il tutto come meglio previsto e disciplinato dalla nota del Dirigente del Servizio Gestione e Qualità delle Acque della Regione Abruzzo, Dott. ssa Sabrina Di Giuseppe in data 3 Marzo 2020 e che al presente atto, in copia, si allega sotto la lettera "A", omessane la lettura per volontà dei comparenti in tal senso.

Detti comparenti, della cui identità personale io notaro sono certo, nelle citate rispettive qualità, mi chiedono di ricevere il presente atto in forza del quale dichiarano e convengono quanto appresso, dopo aver premesso che:

-Con atto del 12 dicembre 2002 per Notar Zafferino Di Salvo, repertorio n. 86172, raccolta n. 12.670, registrato a Lanciano il 17 dicembre 2002 al n. 1819 - serie 1^ il Consorzio Comprensoriale del Chietino per la Gestione delle Opere Acquedottistiche veniva scisso in due società :

la S.A.S.I. S.p.A. Gestore in house del Servizio Idrico Integrato e la I.S.I. - Infrastrutture per i Servizi Idrici s.r.l. in liquidazione, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Chieti 02029880693, con sede in Lanciano, via Zona Industriale n. 5 località Marcianese;

-la I.S.I. s.r.l (cd. società patrimoniale) che ha come oggetto, tra l'altro, l'acquisizione, la vendita, la costruzione, la permuta, la locazione in ogni sua forma, la concessione, la gestione, il godimento di immobili, con particolare riferimento al settore del servizio idrico integrato, compresa la rete idrica in precedenza del detto consorzio e concesso alla stessa per effetto della detta scissione;

- la S.A.S.I. S.p.A. ha per oggetto la gestione del Servizio idrico Integrato di cui al D.lgs 152/2006 esclusivamente nel territorio dell'ATO 6 Chietino. In questo senso la società ha ad oggetto al gestione dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;

-la I.S.I. s.r.l. veniva costituita ai sensi:

i) dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che aveva poi previsto che "gli enti locali, anche in forma associata, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile";

ii) della legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 35, comma 8, il quale aveva stabilito che "gli enti locali, entro il 31.12.2002, trasformano le aziende speciali ed i consorzi (...) che gestiscono i servizi di cui al comma 1

dell'articolo 113 del medesimo testo unico, in società di capitali, ai sensi dell'art. 115 del citato testo unico" e l'art. 115, nel contempo aveva previsto, al comma 7, la possibilità di "scissione dell'azienda speciale e la destinazione a società di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa" ribadendo, al successivo comma 7-bis (aggiunto proprio dal citato art. 35, comma 12, della legge n. 448/2001), che "le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla trasformazione dei consorzi, intendendosi sostituita al consiglio comunale l'assemblea consortile";

- quanto al patrimonio del detto consorzio trasferito (o meglio concesso), si ripete alla I.S.I. s.r.l., la legge 2 maggio 1976, n. 183, all'art. 6, comma 5, aveva previsto il trasferimento delle "opere" realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno alle Regioni - tra cui anche le infrastrutture per i servizi idrici di cui risulta oggi intestataria I.S.I. s.r.l. ed il successivo D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, agli artt. 139 e 148, aveva disposto che le Regioni avrebbero dovuto provvedere "al conseguente eventuale passaggio agli enti locali e agli altri enti destinatari";

- la Regione Abruzzo, con legge 16 settembre 1987, n. 66, aveva quindi individuato nei "Consorzi" comprensoriali gli enti destinatari ed aveva trasferito agli stessi "la gestione di tutte le opere realizzate in ambito provinciale al "Consorzio Comprensoriale del Chietino per la Gestione delle Opere Acquedottistiche" di Lanciano, ente pubblico non territoriale".

- il trasferimento suddetto (della Gestione) dalla Ragione Abruzzo al Consorzio avveniva a titolo gratuito ex D.G.R. Abruzzo n. 7655/91;

- successivamente al detto atto di scissione ed al quadro normativo suindicato sono sopravvenute le seguenti leggi :

a) l'art. 143, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo il quale "gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge";

- b) l'art. 153 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: “1. Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, i quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad interventi di manutenzione”;*
- c) l'art. 1 comma 28 della L. R. Abruzzo n. 9/2011 secondo il quale : “Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, che fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile, la loro gestione può essere affidata ai soggetti concessionari del Servizio. E' vietata la costituzione e la permanenza di società finalizzate alla detenzione delle infrastrutture idriche, cosiddette società di patrimonio. Al fine di individuare il destinatario delle opere acquedottistiche realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno, non trasferite agli Enti locali, di cui alla legge regionale 16 settembre 1987, n. 66 l'ERSI coordina le Società di gestione del Servizio per promuovere le azioni per la tutela del carattere demaniale delle stesse, avendo cura di salvaguardare gli equilibri di bilancio degli Enti Locali e delle Società ad oggi totalmente partecipate dagli stessi. A tutela dei Comuni, per il patrimonio societario conferito dagli stessi ai soggetti gestori, resta inteso che è demaniale, indisponibile e non trasferibile”;*
- successivamente interveniva la Corte Costituzionale con la sentenza 25/11/2011 n. 320, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale (per quanto qui interessa) del comma 2 dell'art. 49 della L. R. Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, nella parte in cui prevedeva che gli enti locali potevano costituire una società patrimoniale d'ambito mediante conferimento della proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali del servizio idrico integrato, in quanto in contrasto con il principio statale della proprietà pubblica delle reti;*

- pertanto, per effetto degli artt. 143 e 153 del D.lgs. n. 152 del 2006 e dell'art. 1 comma 28 della L.R. Abruzzo n. 9/2011 veniva posta in liquidazione la società I.S.I. srl.;
- i beni del patrimonio idrico, facenti parte del Consorzio Acquedottistico del Chietino, ai sensi dell' art. 6 della legge 2 maggio 1976, n. 183 e dell'artt. 139 e 148 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, venivano realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno e trasferite alla Regione Abruzzo;
- sempre i citati beni del patrimonio idrico, facenti parte del Consorzio Acquedottistico del Chietino, non passarono mai in proprietà del Consorzio acquedottistico del Chietino, essendo di proprietà della Regione Abruzzo, ma solo gestiti dal detto Consorzio, così esprimendosi l' art. 1 della L.R. 1987 n. 66 che al riguardo recita: "La Regione allo scopo di tutelare e disciplinare l'utilizzazione delle risorse idriche del proprio territorio coordina, secondo gli indirizzi del programma regionale di sviluppo, l'attività degli enti preposti alla costruzione ed alla gestione degli impianti e dei servizi di acquedotto. A tal fine promuove, ai sensi dell'art. 6 legge 2 maggio 1976, n. 183 ([2]) e dell'art. 139 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e con le modalità previste dal titolo IV del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383 la costituzione di Consorzi comprensoriali di Comuni per la gestione delle opere acquedottistiche costruite o da costruire da parte della Cassa per il Mezzogiorno e da questa trasferite alla Regione ai sensi del suddetto art. 139"
- sempre ai sensi dell'art. 26 della L. R. n. 66 del 1987, i beni del patrimonio idrico non frazionabili venivano trasferiti in gestione al detto consorzio del Chietino;
- allo stato attuale, per effetto della sopravvenienza normativa, di cui art. 143 del D.lgs. n. 152/2006 e di cui art. 1 comma 28 della L. R. n. 9 del 2011, si è definitivamente chiarita la corretta applicazione dell'art. 113 del D.lgs. n. 267 del 2000, comma 13, con riguardo al divieto previsto dalle normative di settore, per le reti idriche, quali beni demaniali ai sensi dell'art. 822 del codice

civile, di essere conferite a società pubbliche, vedi circolare Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio – Circolare 24 Marzo 2003 Affidamenti del servizio idrico integrato Separazione gestione reti e servizio. E pertanto i beni facenti parte del patrimonio idrico della I.S.I. srl sono beni demaniali;

-il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, all'art. 143, precisa inoltre che “Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge” e che “Spetta anche all'Autorità d'ambito la tutela dei beni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 823, secondo comma, del codice civile”;

- il medesimo D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, all'art. 151, prevede e regola i rapporti tra enti di governo dell'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato e, segnatamente al punto m del medesimo articolo, stabilisce “l'obbligo di restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza e in buono stato di conservazione”;

- sempre il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, all'art. 153, comma 1, stabilisce che “Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare”;

- ai sensi dell' art.1 commi 5 6, 19 e 28 della L. R. n. 9 del 2011, è stato costituito il soggetto d'ambito individuato nell'ente pubblico denominato ERSI (Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato), a cui sono attribuite, ai sensi dell'art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tutte le funzioni ed i compiti assegnati dalla L.R. 2/1997 e successive modifiche, dal D.lgs.152/2006 e successive modifiche e da altra normativa di settore, agli Enti d'Ambito soppressi;

- tra i compiti dell'ERSI vi è quello, previsto dall'art. 1 comma 28 della L.R. n. 11 del 2011 della tutela del patrimonio idrico regionale;
- pertanto, anche ai fini della corretta procedura di liquidazione della compagine, sembra opportuno riconoscere espressamente la natura demaniale a tutti i beni immobili già assegnati alla società in sede di Scissione, nonchè a quelli facenti parte dell'azienda già oggetto di contratto di concessione - Affitto di azienda autenticato dallo stesso Notaro Di Salvo in data 24 Aprile 2003 al numero 27296 di repertorio e destinati ad acquedotti, fognatura, impianti di depurazione e altre infrastrutture idriche così come assegnati per la relativa gestione alla stessa in sede di scissione ed in parte meglio identificati nei citati atti a rogito per Notar Di Salvo ai numeri 100845 e 100328 di repertorio, secondo le vigenti disposizioni di legge, sulla base del combinato disposto degli articoli 143 comma 1 del D.Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152, articolo 822 e seguenti del c.c. e dell'art. 1 comma 28 della legge della Regione Abruzzo n. 9/2011; ed ancora, di riconoscere che detti beni immobili sono parti del complesso aziendale così come costituito da tutti i beni realizzati dalla ex Cassa per il Mezzogiorno e trasferiti dalla Regione Abruzzo, in qualità di proprietaria, in gestione al Consorzio Compensoriale Del Chietino Per la Gestione delle Opere Acquedottistiche e successivamente alla I.S.I. srl, come dalla tabella allegata al citato atto di Concessione di Affitto di Azienda autenticato dal Notar Zeferino Di Salvo sopra meglio indicato;
- è necessario, altresì prendete atto, che tutti i beni immobili già assegnati alla società in sede di Scissione, nonchè a quelli facenti parte dell'azienda già oggetto di contratto di concessione - Affitto di azienda autenticato dallo stesso Notaro in data 24 Aprile 2003 al numero 27296 di repertorio e destinati ad acquedotti, fognatura, impianti di depurazione e altre infrastrutture idriche così come assegnati alla stessa in sede di scissione ed in parte meglio identificati nei citati atti a rogito per Notar Di Salvo ai numeri 100845 e 100328 di repertorio, per le cose dette ed ai fini della loro legale retrocessione, debbono intendersi ricompresi nella totale ed assoluta disponibilità dell'ERSI ABRUZZO (Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato) quale Ente di Governo D'Ambito ed a tal fine è opportuno ed

indispensabile riconoscere che gli immobili, ferma restando la loro natura demaniale e facenti parte della rete acquedottistica (di natura demaniale) che interessano il presente atto sono quelli di cui ai citati rogiti per Notar Zefferino Di Salvo, sopra meglio descritti

Ciò premesso e nell'intesa che quanto sopra forma parte integrante e sostanziale del presente atto i comparenti dichiarano e convengono quanto appresso, e precisamente:

ARTICOLO 1

La società a responsabilità limitata "INFRASTRUTTURE PER I SERVIZI IDRICI S.R.L.", in breve anche come "I.S.I. S.R.L.", in liquidazione e l'"ERSI - Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato" in qualità di Ente Regionale di Governo D'Ambito dichiarano, convengono, accertano e riconoscono espressamente la natura demaniale di tutti i beni immobili già assegnati alla società a responsabilità limitata "I.S.I. srl" in liquidazione in sede di Scissione, nonchè a quelli facenti parte dell'azienda già oggetto di contratto di concessione - Affitto di azienda autenticato dallo stesso Notaro in data 24 Aprile 2003 al numero 27296 di repertorio, registrato a Lanciano il giorno 24 Aprile 2003 al numero 155 e destinati ad acquedotti, fognatura, impianti di depurazione e altre infrastrutture idriche così come assegnati per la relativa gestione alla stessa in sede di scissione ed in parte meglio identificati nei citati atti a rogito per Notar Di Salvo, rispettivamente in data 23 Giugno 2010 e 7 Aprile 2011 ai numeri 100328 di repertorio (registrato a Lanciano il giorno 28 Giugno 2010 al numero 2313, trascritto a Chieti il giorno 29 Giugno 2010 al numero 8258 R.P.) e 100845 di repertorio (registrato a Lanciano il giorno 11 Aprile 2011 al numero 1238 e trascritto a Chieti il giorno 12 Aprile 2011 al numero 4421 R.P.), secondo le vigenti disposizioni di legge, sulla base del combinato disposto degli articoli 143 comma 1 del D.Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152, articolo 822 e seguenti del c.c. e dell'art. 1 comma 28 della legge della Regione Abruzzo n. 9/2011; ed ancora, di riconoscere che detti beni immobili sono parti del complesso aziendale così come costituito da tutti i beni realizzati dalla ex Cassa per il Mezzogiorno e trasferiti dalla Regione Abruzzo, in qualità di proprietaria, in gestione al Consorzio Compensoriale Del Chietino

Per la Gestione delle Opere Acquedottistiche e successivamente alla I.S.I. srl, come dalla tabella allegata al citato atto di Concessione di Affitto di Azienda autenticato dal Notar Zefferino Di Salvo sopra meglio indicato.

ARTICOLO 2

Le parti, quindi, come rappresentate, riconoscono che tutti i beni immobili già assegnati alla società in sede di Scissione, nonchè a quelli facenti parte dell'azienda già oggetto di contratto di concessione - Affitto di azienda autenticato dallo stesso Notaro in data 24 Aprile 2003 al numero 27296 di repertorio e destinati ad acquedotti, fognatura, impianti di depurazione e altre infrastrutture idriche così come assegnati alla stessa in sede di scissione ed in parte meglio identificati nei citati atti a rogito per Notar Di Salvo ai numeri 100845 e 100328 di repertorio, vengono retrocessi e si appartengono ai soli fini della loro corretta intestazione per le precisazioni di cui alle premesse al demanio della Regione Abruzzo e per questa al "ERSI - Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato" in qualità di Ente Regionale di Governo D'Ambito ed a tal fine riconoscono che gli immobili facenti parte della rete acquedottistica di natura demaniale che interessano il presente atto sono, tra gli altri, quelli di cui ai citati rogiti per Notar Zefferino Di Salvo, sopra meglio descritti e tra questi i seguenti, e precisamente:

A) I territorio del Comune di Lanciano:

1) Fabbricato in Lanciano alla Zona Industriale, Contrada Marcianese 5, ai piani terra primo e secondo, composta di due locali uso ufficio ed un locale magazzino in tre piani, con annessa area di pertinenza di mq. 116 (centosedici).

Confini: strada, proprietà Cavacini Rossi, proprietà Demanio ed altri.

N.C.E.U.: foglio 36 particelle:

4354 sub 2 Categoria A/10 Contrada Marcianese 5, piani T 1 - 2, classe 1 vani 18 rendita Euro 4.322,74;

4353 Categoria A/10 Contrada Marcianese 5 piano T classe 1 vani 4,5 rendita Euro 1.080,69;

4354 sub 3 Contrada Marcianese 5 piano T Categoria C/2 classe 1 mq. 12 rendita Euro 186,54;

B) In Comune di Scerni:

i) Locale serbatoio in Scerni alla strada Provinciale Marrucina snc piani sottostrada, terra e primo.

Confini: proprietà Giuliani Maria Assunta, Demanio, Palmucci Luigi.

N.C.E.U.: foglio 24 particella 4064 Categoria E/9 strada provinciale Marrucina snc piani S1 - T - 1 rendita Euro 718,00.

C) In Comune di Sant'Eusanio del Sangro

i) Locale serbatoio in Sant'Eusanio del Sangro alla Via Santa Lucia.

Confini: proprietà Di Giacomo Antonio, Di Marco Giuseppe e Di Marco Vincenzo.

N.C.E.U.: foglio 8 particella 4592 Via Santa Lucia piani S1 - T Categoria E/9 Rendita Euro 489,00.

D) In Comune di Casalbordino:

1) Tratta di acquedotto sita in Casalbordino i località Piana Sabelli di complessive are 27,85 (ventisette virgola ottantacinque).

Confini: proprietà Bucciarelli Mario Alfonso, D'Ercole Pierino, D'Aurizio Anna ed altri.

N.C.T.: foglio 23 particelle:

243 di are 18,60 Fabbricato Urbano da accertare senza redditi;

250 di are 1,80 e con i redditi di Euro 2,79 e 1,16;

251 di are 2,10 Fabbricato Urbano da accertare senza redditi;

252 di are 00,25 fabbricato urbano da accertare senza redditi;

270 di are 3,00 e con i redditi di Euro 2,09 e 1,24;

268 di are 2,10 e con i redditi di Euro 1,46 e 0,87.

2) Tratta di acquedotto in Casalbordino alla località Vicenna di complessive are 12,55 (dodici virgola cinquantacinque).

Confini: proprietà Moretta Angelo Maria, Scafetta Concetta, Lemme Giulio, Troiano Eligio ed altri.

N.C.T.: Foglio 28 particelle:

4045 di are 5,00 e con i redditi di Euro 7,75 e 3,23;

289 di are 2,75 e con i redditi di Euro 2,77 e 1,78;

4023 di are 0,75 e con i redditi di Euro 0,43 e 0,14;

4028 di are 1,10 e con i redditi di Euro 1,11 e 0,71;

4068 di are 00,35 e con i redditi di Euro 0,20 e 0,06;

4069 di are 00,60 e con i redditi di Euro 0,33 e 0,25;

4043 di are 00,25 e con i redditi di Euro 0,18 e 0,11;

4026 di are 1,35 e con i redditi di Euro 0,73 e 0,56;

4087 di are 00,40 e con i redditi di Euro 0,62 e 0,26.

3) Tratta di acquedotto in Casalbordino alla Via Miracoli e Viale dei Tigli di complessive are 31,60 (trentuno virgola sessanta).

Confini: proprietà Candeloro Gabriele, Del Re Rosa, Della Penna Emilia, salvo se altri.

N.C.T.: foglio 24 particelle:

355 di are 25,70 Fabbricato urbano da accertare senza redditi;

358 di are 5,90 Fabbricato Urbano da accertare senza redditi;

4) Tratta di acquedotto in Casalbordino alla località Difesa Vecchia di are 16,55 (sedici virgola cinquantacinque).

Confini: Di tullio Giuseppe a due lati e Moretta Maria e D'Angelo Nicola.

N.C.T.: foglio 26 particelle:

4008 di are 4,65 e con i redditi di Euro 3,24 e 1,92;

4020 di are 00,50 e con i redditi di Euro 0,25 e 0,18;

4010 di are 00,45 e con i redditi di Euro 0,22 e 0,16;
4022 di are 4,75 e con i redditi di Euro 0,98 e 1,35;
4015 di are 00,12 e con i redditi di Euro 0,10 e 0,02;
4031 di are 00,66 e con i redditi di Euro 0,53 e 0,34;
4037 di are 2,60 e con i redditi di Euro 0,87 e 0,94;
4017 di are 00,30 e con i redditi di Euro 2,55 e 0,06;
4033 di are 00,25 e con i redditi di Euro 0,12 e 0,09;
4007 di are 00,30 e con i redditi di Euro 0,03 e 0,02;
4029 di are 2,30 e con i redditi di Euro 1,13 e 0,83.

5) Tratto acquedottistico in Casalbordino alla località Piantonella di are 19,48 (diciannove virgola quarantotto).

Confini: Santini Luigina, Molisani Nicola, Battista Alberto ed altri.

N.C.T.: foglio 18 particelle:

4015 di are 1,60 e con i redditi di Euro 0,79 e 0,58;
4031 di are 00,65 e con i redditi di Euro 0,10 e 0,18
4033 di are 2,10 e con i redditi di Euro 0,16 e 0,07;
4050 di are 1,50 e con i redditi di Euro 1,51 e 0,97;
4002 di are 00,65 e con i redditi di Euro 0,35 e 0,27
4037 di are 1,95 e con i redditi di Euro 1,06 e 0,81;
4035 di are 04,70 e con i redditi di Euro 2,31 e 1,70;
4039 di are 00,70 e con i redditi di Euro 0,38 e 0,29;
4009 di are 02,40 e con i redditi di Euro 1,67 e 0,99;
4029 di are 00,40 e con i redditi di Euro 0,33 e 0,08;
4043 di are 00,42 e con i redditi di Euro 0,30 e 0,18;
4017 di are 00,65 e con i redditi di Euro 0,32 e 0,23;
4019 di are 01,38 e con i redditi di Euro 0,14 e 0,36;

4021 di are 00,30 e con i redditi di Euro 0,25 e 0,06;

4023 di are 00,08 area rurale senza redditi.

6) Tratta di acquedotto sito in Casalbordino, in Piazzale Magnarapa di are due e centiare dieci.

Confini: strada e piazza comunale a più di tre lati;

N.C.T: foglio 8 particella 231 di are 02,10, fabbricato urbano da accertare senza redditi;

7) Tratta di acquedotto sito in Casalbordino, in località Fornace di complessive are trentuno e centiare venti.

Confini: proprietà di Zimarino Clementina, Farina Giuseppe e Natale Giovannina.

N.C.T.: foglio 33, particelle:

213 di are 07,75 fabbricato urbano da accertare senza redditi;

221 di are 21,95 fabbricato urbano da accertare senza redditi;

225 di are 01,50 fabbricato urbano da accertare senza redditi

8) Tratta di acquedotto sito in Casalbordino, in Via del Sole di complessive are due e centiare sessantaquattro.

Confini: proprietà di Travaglini Silvio, Mariotti Ermenegildo, Di Salvatore Augusto, ed altri proprietari.

N.C.T.: foglio 35, particelle:

1646 di are 02,56 fabbricato urbano da accertare senza redditi;

1648 di are 00,08 Fabbricato Urbano da accertare senza redditi.

9) Tratta di acquedotto sito in Casalbordino, in località Ranura di are dodici e centiare venti.

Confini: proprietà di D'Aurizio Onorina, D'Aurizio Angelo, ed altre proprietà.

N.C.T.: foglio 36 particella 414 di are 12,20 Fabbricato Urbano da accertare senza redditi.

10) Tratta di acquedotto sito in Casalbordino, in località Punta degli Schiavi di complessive are trentaquattro e centiare settanta.

Confini: proprietà di Esplodenti Sabino Srl, Di Risio Federico e Ulisse Maria, ed altri proprietari.

N.C.T.: foglio 7, particelle:

302 di are 32,70 Fabbricato Urbano da accertare senza redditi;

303 di are 02,00 Fabbricato Urbano da accertare senza redditi.

11) Tratta di acquedotto sito in Casalbordino, in località Piantonella di complessive are diciannove e novanta.

Confini: proprietà di Del Re Ennio Giuseppe, Ulisse Amalia e Santini Antonio.

N.C.T.: foglio 12 particelle:

3500 di are 00,90 e con i redditi di Euro 0,44 e 0,33;

3501 di are 07,80 e con i redditi di Euro 3,83, ra euro 2,82;

3502 di are 10,30 e con i redditi di Euro 5,05 e 3,72;

256 di are 00,90 e con i redditi di Euro 0,44 e 0,33;

12) Tratta di acquedotto sito in Casalbordino, in località Cavate di complessive are ventisei e centiare cinquantasei.

Confini: proprietà di Ricciotti Luciana, Farina Dea Maria e Lanza Giuseppe.

N.C.T.: foglio 34 particelle:

47 di are 11,26 Fabbricato Urbano da accertare senza redditi;

150 di are 15,30 e con i redditi di Euro 3,02 e 1,94.

13) Tratta di acquedotto sito in Casalbordino, in Viale dei Tigli di complessive are quindici e centiare ottantatre.

Confini: proprietà di Tiberio Giulio, Marchioli Gennaro e Angelucci Giuseppe.

N.C.T.: foglio 25, particelle:

639, di are 08,65, fu da accertare senza redditi;

654, di are 00,10, fu da accertare senza redditi;

658, di are 04,20, fu da accertare senza redditi;

636, di are 01,88, fu da accertare senza redditi;

655, di are 01,00, fu da accertare.

E) In Comune di Castel Frentano

1) Serbatoio e locali tecnici in Castel Frentano in Via Peligni e località Colle Vittoria composto da diversi locali interrati a piano terra, il tutto compresa l'area occupata dai fabbricati di are 90,00 (novanta virgola zero zero).

Confini: strada, proprietà Lanza Silvari a più lati, Tasso Mario ed altri.

N.C.E.U.: foglio 15 particella 4193 Categoria E/9 Via Peligni snc piano S1 T rendita Euro 5.388,00.

F) In Comune di Scerni

1) locali serbatoi in Scerni alla Via Colle dei Sospiri composto da diversi locali interrati ed a piano terra.

Confini: demanio a due lati, proprietà Moretti Michelino, Ranalli Anna Maria Di Pietro Elisabetta e Maria.

N.C.E.U.: foglio 13 particella 4677 Via Colle dei Sospiri piani S1 - T Categoria E/9 classe U rendita Euro 1.306,00

ARTICOLO 3

Il presente atto è concluso con riferimento a tutti i beni gestiti dalla società I.S.I. srl a seguito degli atti di scissione, affitto di azienda e di cognizione di immobili per Notar Di Salvo sopra descritti ed in particolare ai beni immobili demaniali sopra meglio indicati nel loro attuale stato e consistenza, cogli inerenti diritti, ragioni azioni, pertinenze, accessioni, accessori, servitù attive e passive, se legalmente costituite, con il riconoscimento dell'immediata immissione nel possesso giuridico, detenzione e materiale godimento in favore del "ERSI ABRUZZO (Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato) quale Ente di Governo D'Ambito" attesa appunto la loro natura demaniale.

ARTICOLO 3 bis

I dati catastali riferiti identificano esattamente i beni e sono desunti dai documenti e dalle visure esibitimi.

ARTICOLO 4

In relazione alla natura demaniale dei citati beni ed alla loro funzione e destinazione, tenuto conto della normativa richiamata in premessa, le parti dichiarano, confermano e riconoscono, altresì che il presente atto ha natura di mero accertamento ed ha effetti esclusivamente dichiarativi, non potendo essere altrimenti, non produce, quindi, alcun trasferimento di diritti e non ha alcuna efficacia reale, ma è posto in essere solo per una regolare continuità ed intestazione dei citati beni nelle varie forme di pubblicità, anche immobiliare, ove se ne ravvisi la necessità; il tutto anche secondo quanto dichiarato e disposto alla citata determina della Regione Abruzzo allegata al presente atto sotto la lettera "A",.

ARTICOLO 5

In considerazione di quanto appena convenuto, l'"ERSI - Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato" con sede in L'Aquila (C.F.:93093990666), come sopra rappresentata, dichiara di prendere in consegna tutti i citati beni immobili, le strutture, le pertinenze e gli accessori, compresi quelli già parte del contratto di affitto di azienda concluso con la S.A.S.I spa e sopra meglio indicato; contratto che verrà sciolto per mutuo dissenso immediatamente dopo la conclusione del presente atto con la stessa S.A.S.I. spa.

ARTICOLO 6

Le parti chiedono che il presente atto, lo si ripete di natura esclusivamente dichiarativa e di accertamento, attesa la natura dei beni che ne sono oggetto, sia trascritto e volturato:

a CARICO della società a responsabilità limitata in liquidazione:

"INFRASTRUTTURE PER I SERVIZI IDRICI S.R.L.", in breve anche come "I.S.I. S.R.L.", in liquidazione, con sede in Lanciano alla Zona Industriale 5 (codice fiscale:02029880693)

ed a FAVORE dell'"ERSI - Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato" con sede in L'Aquila (C.F.:93093990666), relativamente ai beni sopra indicati, con espresso esonero per il Signor Direttore dell'Agenzia del Territorio, Ufficio di Pubblicità Immobiliare, da ogni responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 7

Ai soli fini fiscali le parti chiedono l'assoggettamento del presente atto alla sola imposta fissa trattandosi di atto di accertamento meramente ricognitivo e dichiarativo circa la natura dei beni e posto in essere da Enti Pubblici ai soli fini della regolare intestazione dei beni medesimi.

ARTICOLO 8

Le spese del presente atto, connesse e conseguenti, cedono come per legge.

ARTICOLO 9

Le parti tutte dichiarano che, per quanto oggetto del presente atto, non ricorrendone gli estremi, non vi è obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica.

ARTICOLO 10

Normativa sulla privacy (artt.l3 e 23 comma 4 D.Lgs. 196/2003). Le Parti di quest'atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità e relativi effetti fiscali.

Le parti, inoltre, danno atto di aver ricevuto da me Notaro tutte le informazioni e chiarimenti esaustivi, di natura fiscale e sostanziale, in ordine al contenuto ed agli effetti dei singoli articoli di cui al presente atto, anche per quel che concerne i titoli di provenienza e gli eventuali adempimenti ulteriori e, di conseguenza, le stesse parti dichiarano confermano e riconoscono che il presente atto risponde alla loro effettiva ed unica volontà.

Si richiedono tutte le vigenti agevolazioni di legge trattandosi di atto tra enti di diritto pubblico.

E richiesto io notaro ricevo il presente atto che leggo ai comparenti che lo approvano alle ore 18,30 (diciotto virgola trenta)

Detto atto è stato scritto in parte a macchina ed in parte a mano da me Notaro, sin qui su di ventisei pagine di sette fogli e sottoscritto dai comparenti e da me notaro

Firmato in originale: Vincenzo Antonucci, Nunzio Merolli, Sergio Sideri Notaio>>.

Con atto pubblico a rogito del Notaio Sergio Sideri di Lanciano (CH) del 18/06/2020, repertorio 38637, la I.S.I. Srl e la S.A.S.I. S.p.A. hanno convenuto quanto di seguito riportato:

<<N 38637 Repertorio N. 15933 Raccolta

MUTUO DISSENSO DI CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di Giugno

18 Giugno 2020

In Lanciano, nel mio studio alla Via Fabio Filzi n. 20.

Innanzi a me Dott. Sergio Sideri, Notaio in Lanciano, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Chieti, Lanciano, Vasto

sono presenti

Il Signor Dott. ANTONUCCI VINCENZO, avvocato, nato a Torremaggiore (FG) il giorno 20 Giugno 1967 (C.F.:NTN VCN 67H20 L273O) e domiciliato per la carica in Lanciano alla Zona Industriale 5, presso la sede (dell'Ente) della Società di cui appresso, il quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto ed in rappresentanza della società a responsabilità limitata in Liquidazione:

"INFRASTRUTTURE PER I SERVIZI IDRICI S.R.L.", in breve anche come "I.S.I. S.R.L.", in liquidazione, con sede in Lanciano alla Zona Industriale 5, Frazione Contrada Marcianese, capitale sociale Euro 76.957.019,00 (settantaseimilioni novecentocinquantasettemila diciannove virgola zero zero)

i.v. iscritta presso il Registro delle Imprese di Chieti con il numero di iscrizione e codice fiscale:02029880693, nella sua qualità di liquidatore unico e legale rappresentante di detta società, a quest'atto legittimato ed autorizzato in forza dei vigenti patti sociali, nonchè in esecuzione ella delibera assembleare di detta società in data 9 Dicembre 2019, giusta verbale per mio rogito in pari data al numero 38333 di repertorio registrato a Lanciano il giorno 20 Dicembre 2019 al numero 3530;

Il Signor BASTEREBBE GIANFRANCO, imprenditore, nato a San Vito Chietino il giorno 3 Ottobre 1948 e domiciliato per la carica in Lanciano alla Contrada Marcianese, Zona Industriale 5, il quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto ed in rappresentanza della società per azioni:

"SOCIETA' ABRUZZESE PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.P.A.", in breve "S.A.S.I. spa" con sede in Lanciano alla Contrada Marcianese Zona Industriale 5, capitale sociale Euro 1.896.550,00 i.v., iscritta nel Registro delle Imprese di Chieti con il numero di iscrizione e Codice Fiscale:01485710691, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e come tale legale rappresentante di detta società, a quest'atto legittimato ed autorizzato in forza dei vigenti patti sociali ed in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione di detta società in data 15 Giugno 2020.

Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto, in forza del quale, previa conferma dei dati anagrafici e relativi codici fiscali, dichiarano, convengono e stipulano quanto segue, dopo aver premesso che:

-in forza di scrittura privata autenticata nelle sottoscrizioni dal Notaio Zafferino Di Salvo in data 24 Aprile 2003 al numero 87296 di repertorio registrato a Lanciano il giorno 24 Aprile 2003 al numero 155 serie 2, la società a responsabilità limitata "INFRASTRUTTURE PER I SERVIZI IDRICI S.R.L.", in breve anche come "I.S.I. S.R.L.", ora in liquidazione, ha concesso in locazione alla "SOCIETA' ABRUZZESE PER SERVIZIO IDRICO

INTEGRATO S.P.A.", in breve "S.A.S.I. spa", il proprio complesso aziendale, costituito da tutti i beni immobili realizzati dalla ex Cassa per il Mezzogiorno e trasferiti inizialmente dalla Regione Abruzzo al Consorzio Comprensoriale del Chietino per la Gestione delle Opere Acquedottistiche e successivamente alla società a responsabilità limitata "I.S.I. srl", nello stato di fatto ed attuale, al tempo del contratto, in cui i predetti cespiti si trovavano e come risultanti dalla tabella allegata sotto la lettera "C", al citato contratto di Affitto di Azienda di cui sopra;

-con detto contratto si precisava anche che, le relative opere acquedottistiche venivano configurate come beni patrimoniali indisponibili ed affidate al "gestore", in regime di concessione amministrativa, con la conseguenza che l'attribuzione al gestore stesso ha natura di diritto condizionato che può essere unilateralmente soppresso dal "Concedente" con la revoca della concessione, in caso di contrasto con il prevalente interesse pubblico, il tutto con la conseguenza che, fermo restando la destinazione e la natura reale ed effettiva di detti beni, il citato contratto dovrà intendersi automaticamente sciolto e decaduto al verificarsi della perdita, per qualsiasi motivo, della gestione del servizio idrico integrato da parte del "Gestore";

-al Concedente, quindi, venivano attribuiti per contratto il potere di vigilare affinchè l'uso dei beni non avvenga in contrasto con le norme di legge e non vengano violati i diritti del Concedente sui beni medesimi;

-con il citato verbale assembleare per mio rogito in data 9 Dicembre 2019 al numero 38333 di repertorio, l'assemblea della società a responsabilità limitata I.S.I. srl, in liquidazione, dopo un attenta analisi compiuta dal Presidente circa la natura dei beni assegnati alla stessa e tra questi concessi in affitto alla S.A.S.I. spa, ha approvato all'unanimità il riconoscimento della natura demaniale di detti beni e la loro appartenenza in capo alla Regione Abruzzo e per essa in capo alla "ERSI - Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato con sede in L'Aquila alla Via Jacobucci 4, così come previsto e riportato nella vigente normativa in materia;

-con atto ricognitivo e di accertamento per mio rogito in data odierna al numero 38636 di repertorio, in corso di registrazione e trascrizione, perchè nei termini, è stato sottoscritto tra la I.S.I. srl in liquidazione e la Regione Abruzzo, per il tramite della ERSI (Ente Regionale per Il Servizio Idrico Integrato) a cui sono state attribuite tutte le relative funzioni e compiti già assegnati agli Enti D'Ambito soppressi, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 2 comma 186 bis della legge 23 Dicembre 2009 numero 191, alla legge Regionale 2/1997 e successive modifiche ed integrazioni, al D. Lg.vo 152/2006 e successive modifiche e da altra normativa di settore, un atto di accertamento e di ricognizione circa la natura e la titolarità demaniale dei relativi cespiti;

-la durata del citato contratto di affitto di azienda veniva convenuto, salvo la facoltà di revoca del Concedente, nel periodo pari a quello di affidamento al Gestore della gestione della servizio idrico integrato, con determinazione contrattuale degli effetti dello stesso a partire dalla data del 1 Gennaio 2003;

-il corrispettivo per del citato contratto veniva convenuto in complessivi Euro: 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero) per l'anno 2003 e 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero) per gli anni 2004 e seguenti, IVA esclusa;

-si sono verificati, quindi, i presupposti per uno scioglimento consensuale del citato contratto di affitto di azienda, e precisamente la natura demaniale dei beni immobili e relative infrastrutture già oggetto del citato contratto;

-le parti, quindi, anche al fine di evitare ulteriori questioni di carattere giuridico, contabile ed amministrativo, anche nel rispetto delle vigenti norme di legge, sono addivenute alla determinazione di porre in essere il presente mutuo dissenso.

Tanto premesso e nell'intesa che quanto sopra forma parte integrale e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

"INFRASTRUTTURE PER I SERVIZI IDRICI S.R.L.", in breve anche come "I.S.I. S.R.L.", ora in liquidazione, e la "SOCIETA' ABRUZZESE PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.P.A.", in breve "S.A.S.I. spa", ai sensi e per gli effetti dell'art. 1372, comma 1 del codice civile, dichiarano di sciogliere per mutuo dissenso il contratto di affitto di azienda di cui all'atto autenticato nelle sottoscrizioni dal Notar Zefferino Di Salvo in data 24 aprile 2003 al numero 87296 di repertorio, registrato a Lanciano il giorno 24 Aprile 2003 al numero 155 serie 2, ed avente ad oggetto il complesso aziendale, costituito da tutti i beni immobili realizzati dalla ex Cassa per il Mezzogiorno e trasferiti inizialmente dalla Regione Abruzzo al Consorzio Comprensoriale del Chietino per la Gestione delle Opere Acquedottistiche e successivamente alla società a responsabilità limitata "I.S.I. srl", nello stato di fatto ed attuale, al tempo del contratto, in cui i predetti cespiti si trovavano e come risultanti dalla tabella allegata sotto la lettera "C", al citato contratto di Affitto di Azienda

Per effetto di quanto pattuito, pertanto:

- il contratto si risolve con effetto retroattivo, intendendosi la società concedente I.S.I. srl ripristinata con decorrenza dalla data dell'atto affitto di azienda nella disponibilità e nella detenzione del bene oggetto di affitto e, quindi, continuando a rimanere titolare dei diritti alla stessa società spettante in base al suo primitivo titolo, tenendo comunque conto dell'attuale condizione giuridica dei beni formanti, appunto il complesso aziendale;*
- il presente contratto, risolutorio e non traslativo, non costituisce quindi nuovo titolo di acquisto della proprietà disponibilità, attesa anche la natura demaniale dei beni che ne fanno parte;*
- vengono risolti con effetto retroattivo altresì tutti gli effetti obbligatori derivanti dal contratto di affitto di azienda, con eliminazione altresì di qualsiasi conseguenza risarcitoria o similare derivante da eventuali inadempimenti e/o accordi in essere tra le parti o da intraprendere;*
- le parti dichiarano che l'originaria società affittuaria ha già riconsegnato l'azienda all'originario concedente che lo riceve soltanto per i fini di cui al mio*

precedente rogito di cognizione ed accertamento in data odierna al numero 38636 di repertorio sopra meglio descritto;

-la stessa parte conduttrice, poi, dichiara che i beni restituiti sono esenti da vizi, e che non sussistono diritti di prelazione, né diritti di terzi di alcun genere che possano pregiudicare il diritto del concedente; più in generale, le parti si dichiarano pienamente e reciprocamente soddisfatti, dichiarando di non avere più nulla a pretendere in relazione al rapporto giuridico risolto con il presente atto, né a restituzioni in essere o da regolamentare;

— le parti prestano il proprio consenso all'iscrizione del presente atto presso il competente Registro delle Imprese al fine di pubblicare l'effetto risolutorio della presente convenzione.

ARTICOLO 2

Ai fini fiscali e repertoriali le parti dichiarano che il corrispettivo convenuto per l'originario contratto risulta essere il seguente:

80.000,00 (ottantamila virgola zero zero) per l'anno 2003 e in Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero) per gli anni 2004 e seguenti, IVA esclusa;

— che la risoluzione del contratto di affitto avviene senza alcun corrispettivo;

Si chiede la tassazione della presente convenzione secondo le vigenti disposizioni legali ed amministrative in merito con le relative richieste di agevolazione.

ARTICOLO 3

Le spese del presente atto sono a carico di I.S.I s.r.l.

ARTICOLO 4

Normativa sulla privacy (artt.13 e 23 comma 4 D.Lgs. 196/2003). Le Parti di quest'atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità e relativi effetti fiscali.

ARTICOLO 8

Al presente atto si applicano le agevolazioni fiscali in essere in merito allo scioglimento di atti per mutuo dissenso e quindi la tassazione del presente con la sola imposta fissa di registro.

E richiesto io Notaio ricevo il presente atto che leggo ai comparenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano alle ore 18,50 (diciotto virgola cinquanta)

E' scritto a mano da persona di mia fiducia e da me integrato, in parte a macchina ed in parte a mano, sin qui in dieci pagine di tre fogli.

Firmato in originale: Vincenzo Antonucci, Gianfranco Basterebbe, Sergio Sideri Notaio>>.

Per i risultati di esercizio degli anni dal 2014 al 2019 si fa rinvio ai relativi bilanci approvati dall'Assemblea dei soci.

E' stato quindi predisposto un rendiconto economico del periodo di liquidazione intercorrente tra il 01/01/2020 e la data odierna, come segue:

1) CONTO ECONOMICO DEL PERIODO DAL 01/01/2020 ALLA DATA ODIERNA:

codice conto	descrizione conto	Perdita di esercizio	€ 70.883.911,51	€ 70.972.087,18	€ 88.175,67
		saldo	dare	avere	
6630025	CANCELLERIA	€ 230,00	€ 230,00	€ 0,00	
6805138	COMP.AMMINIST.PROF.NON SOCI	€ 18.137,30	€ 18.137,30	€ 0,00	
6805370	ONERI BANCARI	€ 267,94	€ 267,94	€ 0,00	
6805511	Consulenze legali e notarili	€ 19.598,21	€ 19.598,21	€ 0,00	
6805542	Consulenze amministrative	€ 16.380,00	€ 16.380,00	€ 0,00	
7215025	ONERI SOCIALI INAIL	€ 63,19	€ 63,19	€ 0,00	
8405005	IMPOSTA DI BOLLO	€ 156,98	€ 156,98	€ 0,00	
8405035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	€ 516,46	€ 516,46	€ 0,00	
8405070	DIRITTI CAMERALI	€ 120,00	€ 120,00	€ 0,00	
8405507	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	€ 1.661,00	€ 1.661,00	€ 0,00	
8410020	SPESE BANCHE DATI	€ 93,64	€ 93,64	€ 0,00	
8410050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	€ 49.183,29	€ 49.183,29	€ 0,00	
8410504	Spese varie	€ 10.220,65	€ 10.220,65	€ 0,00	
9505090	ALTRÉ MINUSVALENZE				
9505090	STRAORDINARIE	€ 70.855.458,52	€ 70.855.458,52	€ 0,00	
5810554	Ricavi da canoni di concessione	-€ 11.308,55	€ 0,00	€ 11.308,55	
6405010	FITTI ATTIVI TERRENI	-€ 4.153,66	€ 0,00	€ 4.153,66	

6405115 SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	-€ 72.711,63	€ 0,00	€ 72.711,63
8720035 INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	-€ 1,83	€ 0,00	€ 1,83

Vi confermo di aver adempiuto al mio incarico nel rispetto delle norme di legge e del mandato a me conferito dall'Assemblea in data 22/12/2014.

Non risultano passività residue.

Lo stato patrimoniale alla chiusura della procedura è il seguente:

2) STATO PATRIMONIALE ALLA CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE

		Perdita di esercizio	-€ 70.883.911,51	€ 6.246.069,85	€ 77.129.981,36
codice conto	descrizione conto	saldo	dare	avere	
2405008	Tesoriere-BLS c/c 464875 ISI	€ 87.118,05	€ 87.118,05	€ 0,00	
2405502	Conto c/postale ISI 50127166	€ 29.238,16	€ 29.238,16	€ 0,00	
2840015	PERDITE PORTATE A NUOVO	€ 6.129.713,64	€ 6.129.713,64	€ 0,00	
2805005	CAPITALE SOCIALE	-€ 76.957.019,00	€ 0,00	€ 76.957.019,00	
2820005	RISERVA LEGALE	-€ 7.835,55	€ 0,00	€ 7.835,55	
2835005	RISERVA STRAORDINARIA	-€ 148.173,85	€ 0,00	€ 148.173,85	
2840005	UTILI PORTATI A NUOVO IMPREVISTI DI FINE LIQUIDAZIONE	-€ 6.952,96	€ 0,00	€ 6.952,96	
0		-€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	

PIANO DI RIPARTO

Riduzione capitale sociale

codice conto	descrizione conto	Importo
2805005	CAPITALE SOCIALE	€ 76.957.019,00
2820005	RISERVA LEGALE	€ 7.835,55
2835005	RISERVA STRAORDINARIA	€ 148.173,85
2840005	UTILI PORTATI A NUOVO	€ 6.952,96
2840015	PERDITE PORTATE A NUOVO PERDITA DI ESERCIZIO	-€ 6.129.713,64 -€ 70.883.911,51
	Capitale sociale residuo	€ 106.356,21

corrispondente

a

2405008	Tesoriere-BLS c/c 464875 ISI	€ 87.118,05
2405502	Conto c/postale ISI 50127166	€ 29.238,16
	IMPREVISTI DI FINE LIQUIDAZIONE (*)	-€ 10.000,00

€ 106.356,21

da ripartire fra i soci come segue:

Numero d'ordine	Comune	Quote	Quota di capitale sociale spettante a rimborso
1	COMUNE DI ALTINO	1	€ 1.281,40

2	COMUNE DI ARCHI	1	€ 1.281,40
3	COMUNE DI ARI	1	€ 1.281,40
4	COMUNE DI ARIELLI	1	€ 1.281,40
5	COMUNE DI ATESSA	1	€ 1.281,40
6	COMUNE DI CANOSA SANNITA	1	€ 1.281,40
7	COMUNE DI CARPINETO SINELLO	1	€ 1.281,40
8	COMUNE DI CARUNCHIO	1	€ 1.281,40
9	COMUNE DI CASACANDITELLA	1	€ 1.281,40
10	COMUNE DI CASALANGUIDA	1	€ 1.281,40
11	COMUNE DI CASALBORDINO	1	€ 1.281,40
12	COMUNE DI CASOLI	1	€ 1.281,40
13	COMUNE DI CASTELFRENTANO	1	€ 1.281,40
14	COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO COMUNE DI CIVITELLA MESSER	1	€ 1.281,40
15	RAIMONDO	1	€ 1.281,40
16	COMUNE DI COLLEDIMACINE	1	€ 1.281,40
17	COMUNE DI CRECCHIO	1	€ 1.281,40
18	COMUNE DI CUPELLO	1	€ 1.281,40
19	COMUNE DI DOGLIOLA	1	€ 1.281,40
20	COMUNE DI FARÀ SAN MARTINO	1	€ 1.281,40
21	COMUNE DI FILETTO	1	€ 1.281,40
22	COMUNE DI FOSSACESIA	1	€ 1.281,40
23	COMUNE DI FRESAGRANDINARIA	1	€ 1.281,40
24	COMUNE DI FRISA	1	€ 1.281,40
25	COMUNE DI FURCI	1	€ 1.281,40
26	COMUNE DI GESSOPALENA	1	€ 1.281,40
27	COMUNE DI GISSI	1	€ 1.281,40
28	COMUNE DI GIULIANO TEATINO	1	€ 1.281,40
29	COMUNE DI GUARDIAGRELE	1	€ 1.281,40
30	COMUNE DI GUILMI	1	€ 1.281,40
31	COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI	1	€ 1.281,40
32	COMUNE DI LANCIANO	3	€ 3.844,20
33	COMUNE DI LENTELLA	1	€ 1.281,40
34	COMUNE DI LETTOPALENA	1	€ 1.281,40
35	COMUNE DI LISCIA	1	€ 1.281,40
36	COMUNE DI MONTEBELLO SUL SANGRO	1	€ 1.281,40
37	COMUNE DI MONTELAPIANO	1	€ 1.281,40
38	COMUNE DI MONTENERODOMO	1	€ 1.281,40
39	COMUNE DI MONTEODORISIO	1	€ 1.281,40
40	COMUNE DI MOZZAGROGNA	1	€ 1.281,40
41	COMUNE DI ORSOGNA	1	€ 1.281,40
42	COMUNE DI ORTONA	3	€ 3.844,20
43	COMUNE DI PAGLIETA	1	€ 1.281,40
44	COMUNE DI PALENA	1	€ 1.281,40
45	COMUNE DI PALMOLI	1	€ 1.281,40
46	COMUNE DI PALOMBARO	1	€ 1.281,40
47	COMUNE DI PENNADOMO	1	€ 1.281,40

48	COMUNE DI PENNAPIEDIMONTE	1	€ 1.281,40
49	COMUNE DI PERANO	1	€ 1.281,40
50	COMUNE DI POGGIOFIORITO	1	€ 1.281,40
51	COMUNE DI POLLUTRI	1	€ 1.281,40
52	COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI	1	€ 1.281,40
53	COMUNE DI ROCCASCALEGNNA	1	€ 1.281,40
54	COMUNE DI ROCCASPINALVETI	1	€ 1.281,40
55	COMUNE DI SAN BUONO	1	€ 1.281,40
56	COMUNE DI SAN GIOVANNI LIPIONI COMUNE DI S.MARTINO SULLA MARRUCINA	1	€ 1.281,40
58	COMUNE DI SANTA MARIA IMBARO	1	€ 1.281,40
59	COMUNE DI SAN SALVO	2	€ 2.562,80
60	COMUNE DI S. EUSANIO DEL SANGRO	1	€ 1.281,40
61	COMUNE DI SAN VITO CHIETINO	1	€ 1.281,40
62	COMUNE DI SCERNI	1	€ 1.281,40
63	COMUNE DI TARANTA PELIGNA	1	€ 1.281,40
64	COMUNE DI TOLLO	1	€ 1.281,40
65	COMUNE DI TORINO DI SANGRO	1	€ 1.281,40
66	COMUNE DI TORNARECCIO	1	€ 1.281,40
67	COMUNE DI TORRICELLA PELIGNA	1	€ 1.281,40
68	COMUNE DI TREGLIO	1	€ 1.281,40
69	COMUNE DI TUFILEO	1	€ 1.281,40
70	COMUNE DI VACRI	1	€ 1.281,40
71	COMUNE DI VASTO	3	€ 3.844,20
72	COMUNE DI VILLALFONSINA	1	€ 1.281,40
73	COMUNE DI VILLAMAGNA	1	€ 1.281,40
74	COMUNE DI CASTIGLIONE M.MARINO	1	€ 1.281,40
75	COMUNE DI SCHIAVI D'ABRUZZO	1	€ 1.281,40
76	COMUNE DI TORREBRUNA	1	€ 1.281,40
Totali		83	€ 106.356,20

(*) importo che verrà ulteriormente ripartito al netto di eventuali costi residui non previsti

LANCIANO (CH), 15 ottobre 2020

IL LIQUIDATORE
(Avv. Vincenzo Antonucci)

Il sottoscritto Dott. Fabio Ferrara, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Chieti autorizzata con Prov. Prot. Nr. 5160 Rep. 2 del 5 dicembre 2001 del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate - Ufficio delle Entrate di Chieti.